

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

10.

SEDUTA DI SABATO 29 MARZO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	125
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	125
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (<i>Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (628-B)	125
PRESIDENTE	125, 126
FIOROT, <i>Relatore</i>	125
LO GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	126
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	126

La seduta comincia alle 9,30.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Scardavilla.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Porgo il benvenuto della nostra Commissione al Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, senatore Lo Giudice, che per la prima volta partecipa ai nostri lavori, e gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro.

Discussione del disegno di legge: Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta dall'articolo 6 della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia. (Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (628-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 628-B: « Modifiche all'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia, approvato dalla IX Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Fiorot.

FIOROT, *Relatore*. La questione che dobbiamo esaminare questa mattina è di pochissimo momento. Si tratta di una modifica che negli intendimenti della Commissione del Senato dovrebbe essere sostanziale, mentre nella realtà è solo formale.

La modifica in questione vorrebbe essere sostanziale nel senso di sopprimere, dopo la

parola « modifiche » la parola « eseguite » per timore che ciò costituisca una sanatoria per opere già eseguite. Ciò non è esatto, perché se così fosse stato, si sarebbe dovuto sostituire la parola « eseguite » con le parole « da eseguirsi ».

Secondo l'interpretazione che non ritengo esatta, se le opere fossero già state eseguite si sarebbe dovuto demolirle per poi concedere un'altra licenza per ricostruirle; il che sembra cosa assurda.

Propongo pertanto di approvare senz'altro la modifica approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

LO GIUDICE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo con il relatore.

Ringrazio l'onorevole Presidente per il saluto portomi e mi dichiaro lieto ed onorato di trovarmi, per la prima volta, in questa Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

” Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche eseguite in conformità alle destinazioni previste nel piano regolatore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile ” ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole:

” Tuttavia il sindaco per gli edifici non notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, potrà rilasciare, senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, la licenza edilizia per modifiche in conformità alle destinazioni previste nel piano regola-

tore generale, che non comportino alterazioni delle strutture murarie originali, né aumenti di volumi o di superficie calpestabile ” ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Prima di sciogliere questa nostra brevissima seduta, consentitemi di rivolgere a tutti i migliori auguri per il prossimo periodo di ferie pasquali e per una feconda ripresa dei nostri lavori.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Modifiche al secondo comma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 3 luglio 1966, n. 526, concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (628-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Baroni, Beragnoli, Botta, Busetto, Calvetti, Carra, Cianca, De' Cocci, Degan, De Luca, Fabbri, Fiorot, Fracassi, Giannini, Giraudi, Napolitano Luigi, Pica, Pintus, Pisoni, Sargentini, Terranova, Todros, Vetrano.

È in congedo:

Scardavilla.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO